

ERIGINALE

Sent. n° 1183/08

del 04.06.2009

dep. il 20 AGO. 2009

Cronol. n° 3454/08

Report. n° // A

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Udine,

sezione civile,

il Giudice Istruttore in funzione di Giudice unico, dott. Anna

FASAN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 4350/06 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione d'appello notificato il 24.07.2006 cron: n° 14714 U.N.E.P. di Udine, da:

S.F.E.T. - Società Friulana Esazione Tributi s.p.a., con sede in Udine, in persona del Presidente avv. Claudio Bertolissi, con il proc. e dom. avv. M. Ferro di Udine, per procura generale alle liti Rep. n. 59335 Noatio Bruno Pannella di data 24.04.2001,

appellante;

contro

in proprio e con il proc. avv. di Udine, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello

appellato;

avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 850/2006 del Giudice di Pace di Udine.

oggetto

appello avverso
sentenza
Giudice di
Pace;

n° 4350/06 R.A.C.C.

Sentenza del 4.06.2009

1



20 AGO. 2009

Cote.

S AW

Sen

A

Causa iscritta a ruolo il 31.07.2006 e trattenuta in decisione all'udienza del 26.01.2009.

CONCLUSIONI:

per parte appellante: "Nel rito: disporsi la riunione della presente procedura ad altra causa d'appello promossa dalla SFET s.p.a. contro il sig. / contro la sentenza del G.d.P. n. 858/06, stante l'identità delle questioni trattate nel presente giudizio.

Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n. 850/06, emessa in data 7.06.2006 dal G.d.P. di Udine, dott. Luciano Andreetta, depositata il 22.06.2006, respingersi l'opposizione proposta dal sig.

avverso l'intimazione di pagamento della SFET s.p.a. n. 2005/0027373, accertata la regolarità della cartella esattoriale n. 115 2001 00771394 68 000 e della sua notifica. Respinta ogni diversa domanda. Spese di causa del presente grado del giudizio rifuse".

per parte appellata: "In rito: dichiarare inammissibili le domande di merito proposte da controparte risultando inammissibile il gravame dell'appello nei confronti dell'impugnata sentenza.

Nel merito: accertata l'inesistenza o comunque la nullità della cartella di pagamento n. 11520010077139468000 e della sua notifica, confermare la sentenza del G.d.P. di Udine, dott. Luciano Andreetta, n. 850/06 emessa in data 07.06.2006".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

... opponeva avanti al G.d.P. di Udine ai sensi dell'art. 22-bis Legge n. 689/81 l'intimazione di pagamento che aveva ricevuto a

mezzo posta il 9.03.2006 da parte della S.F.E.T. s.p.a. per l'importo di € 2.249,57 per una serie di contravvenzioni al Codice della Strada e relative sanzioni, interessi di mora ecc. dovute al Comune di Udine. Lamentava il ricorrente l'inesistenza e la mancata notificazione dell'atto presupposto, ossia la cartella di pagamento asseritamente emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative, e concludeva il suo ricorso chiedendo che venisse accertata l'inesistenza della cartella di pagamento n. 115200177139468000 o comunque la nullità della sua notifica e per l'effetto che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune di Udine e riportati nell'estratto di ruolo n. 2001/003021 in quanto aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da violazione del C.d.S. risalenti agli anni 1997 e 1998.

La S.F.E.T. s.p.a. resisteva all'opposizione sostenendo che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al / mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della speciale procedura prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, che lo stesso destinatario aveva sottoscritto per ricevuta e che produceva in copia.

Con sentenza n. 850/06 del 7-22.06.2006 il G.d.P., sulla scorta delle sole produzioni documentali offerte dalle parti, in accoglimento del ricorso annullava e revocava l'intimazione di pagamento, nulla disponendo sulle spese di lite.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la S.F.E.T. s.p.a. ribadendo le ragioni della ritenuta regolarità della notificazione a mezzo

3

posta della cartella di pagamento. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del / che ha chiesto, in rito, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua reiezione per infondatezza delle ragioni di diritto sostenute dall'appellante. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.01.2009 l'appellato ha chiesto di produrre copia del provvedimento dd. 27.11.2008 con il quale il Comune di Udine aveva autorizzato il discarico parziale dei titoli dedotti nella cartella esattoriale dopo avere ravvisato i presupposti per l'autoannullamento parziale della stessa fino all'importo di € 1.153,34. Si opponeva alla produzione documentale la S.F.E.T. s.p.a., ritenendola tardiva, sicché il G.I. tratteneva la causa in decisione sulle epigrafate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'appello è in primo luogo ammissibile. E' noto che l'art. 26 del d. legisl. 2.02.2006, n. 40 ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della Legge 689/81, che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze emesse sui ricorsi in opposizione avverso alle ordinanze-ingiunzioni relative a sanzioni amministrative. Ma l'eccezione di inammissibilità è svolta sotto altro profilo. Sostiene l'appellato, infatti, che la presente controversia non avrebbe ad oggetto un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ma piuttosto un'opposizione all'esecuzione, tanto è vero che non è stata proposta contro chi irrogava la sanzione (il Comune di Udine), ma contro la società concessionaria del servizio di riscossione. Un'altra recente riforma ha reso inappellabili le sentenze emesse sulle



opposizioni alle esecuzioni (v. art. 616 c.p.c., ultimo periodo, così come novellato dall'art. 14 della legge n. 52/2006). Tale impostazione non è tuttavia condivisibile: non tanto perché il ricorso al G.d.P. è stato dallo stesso ricorrente intestato "ai sensi dell'art. 22.bis L. 689/81", quanto perché le conclusioni in esso contenute non avevano ad oggetto solo l'inesistenza e la mancata notificazione della cartella di pagamento, ma anche l'accertamento della "inesistenza della cartella di pagamento o comunque la nullità della sua notifica e per l'effetto la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune di Udine e riportati nell'estratto di ruolo n. 2001/003021".

Dunque non veniva impugnato soltanto un atto tipico della procedura di riscossione (la cartella di pagamento), ma anche il sottostante provvedimento dell'autorità amministrativa. E' vero che né la S.F.E.T. s.p.a. né il G.d.P. hanno eccepito e rilevato il difetto di legittimazione passiva, *in parte qua*, della convenuta; così come è vero che il giudice di prime cure non ha ritenuto di estendere il contraddittorio al Comune di Udine ed ha poi completamente ommesso qualsiasi pronuncia su tali specifiche domande (senza che ciò si sia peraltro tradotto in uno specifico motivo di gravame). Tuttavia, ciò non consente di ignorare una parte significativa dell'azione che era stata proposta in primo grado, allo scopo di smentire, *ex post*, quella che era stata la qualificazione pacificamente attribuita dalle parti e dal giudice e che era, del resto, corrispondente al suo contenuto complessivo desumibile dalla lettura dell'atto introduttivo, oltre che dalla stessa testuale intestazione del



ricorso proposto dall'odierno appellato.

Ciò detto, l'appello è però giuridicamente infondato nel merito e va respinto. Va premesso che l'annullamento disposto il 27.11.2008 d'ufficio dal Comune di Udine delle sanzioni amministrative oggetto della cartella di pagamento e del successivo avviso di mora è solo parziale e quindi inidoneo a definire interamente il presente giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Occorre pertanto affrontare la questione se la notificazione a mezzo posta prevista dall'art. 26, comma primo, secondo periodo, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 possa dirsi: a) eseguita con il semplice invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) documentata con la sola produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto (nel caso di specie) personalmente dal destinatario non essendo stato invece versato in atti l'originale della cartella di pagamento da parte del soggetto notificante che, peraltro, ha espressamente dichiarato di non disporre in quanto la cartella di pagamento viene redatta in unico esemplare (in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze 28.06.1999 e succ. integrazioni) che viene per l'appunto notificata al destinatario in plico chiuso.

L'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 rinvia *in toto* al suo ultimo comma alle norme che disciplinano la notifica dell'avviso di accertamento, ed in particolare, all'art. 60 del D.P.R. n. 600/73. Tale ultima disposizione, nel recepire *in toto*, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere generale contenute nella sezione IV del Titolo Sesto del Codice di

Procedura Civile in tema di notificazione, prevede, tra le altre, anche la notifica a mezzo posta tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento che può avvenire solo nel domicilio fiscale del destinatario, come sancito dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/73.

Quest'ultima modalità di notifica, ossia a mezzo servizio postale, oltre ad essere disciplinata dagli artt. 148 e 149 c.p.c., nonché dal principio base della notifica degli atti impositivi dettato dalla lettera c) dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 (ossia la necessaria notifica presso il domicilio fiscale), è altresì disciplinata dalla Legge n. 890/82, il cui art. 1 prevede che l'ufficiale giudiziario possa avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità o la parte richieda che la notificazione debba essere eseguita personalmente. La forma di notifica a mezzo posta si avvale quindi della cooperazione di due soggetti distinti: l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale postale. L'ufficiale giudiziario, dopo avere sottoscritto ai sensi dell'art. 148 c.p.c. la relata di notifica, consegna l'atto all'ufficio postale "facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento" (art. 149 c.p.c. e 3 della legge 890/1982). Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 890/82 la busta esternamente deve contenere il numero di registro cronologico e la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario.

Orbene, è vero che l'art. 26 del D.P.R. n. 603/72 prevede una forma speciale di notifica, ma ciò in quanto non richiede l'intervento dell'ufficiale giudiziario sempre e comunque né la redazione di una

relata di notificazione. La specialità della norma sta, insomma, nel legittimare anche altri soggetti all'espletamento dell'attività di notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora (ossia gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale). Tali specifiche figure soggettive sono attualmente definite negli artt. 42 e 45 del decreto legislativo 13.04.1999, n. 112 ed è evidente che un avviso di ricevimento nel quale non sia indicata la persona fisica che ha effettuato la notifica non consentirebbe neppure di verificare se si tratti di persona abilitata dalla legge ad attestare l'avvenuta esecuzione della procedura di legge. La speciale normativa non esonera pertanto dal rispetto delle norme del codice di rito e della legge n. 890/82 per quanto concerne le modalità della notifica. E' naturale infatti, che il legislatore, nel momento in cui consente al concessionario di effettuare direttamente le notifiche - per motivi di speditezza e quindi nell'interesse generale - si preoccupi altresì di definire ed identificare le persone fisiche che vi procedono in quanto siano abilitate ad espletare questo servizio. E non è consentito al concessionario di estendere la norma fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l'invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura, come avverrebbe qualora si ritenesse sufficiente l'esibizione da parte del concessionario del solo avviso di ricevimento della lettera raccomandata (in tal senso la Cass.



con la sent. n. 14105/2000, nell'escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, ha fatto leva proprio sulla responsabilità, anche penale, dei messi notificatori che devono, pertanto, essere sempre identificabili).

Gli scarsi precedenti giurisprudenziali in materia giustificano senz'altro la compensazione delle spese di lite anche del presente grado.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n° 4350/06 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione d'appello notificato il 24.07.2006, da S.F.E.T. - Società Friulana Esazione Tributi s.p.a. contro _____, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

1. respinge l'appello proposto dalla S.F.E.T. s.p.a. avverso la sentenza n. 850/06 del Giudice di Pace di Udine che, per l'effetto, conferma;
2. compensa le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Udine, il 4.06.2009.

Il Giudice.

dott. Anna Fasan.

IL CANCELLIERE CT

dott. ~~sa~~ Michela Iussa

Depositato in cancelleria il 20 AGO. 2009

Il Cancelliere.

IL CANCELLIERE CT

dott. ~~sa~~ Michela Iussa

n° 4350/06 R.A.C.C.

Sentenza del 4.06.2009

9

